SE	NTENZA
N°	3645
DEP.	1 1 NOV. 2015
CRON.	1528
	1 3.

rest coutre gli ocyonic

REPUBBLICA ITALIANA denerali e i liquioloto i in nome del popolo ITALIANO delle societe delle TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA muntue apprendi e Sezione Specializzata in materia di Impresa societe coo fersitive

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa - composto dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Marra Dott.ssa Gabriella Zanon Dott. Luca Boccuni

Presidente relatore Giudice Giudice

ha pronunziato la seguente:

### **SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4474\2013 R.G.AA.CC. promossa da

**ATTORE** 

contro

B

rappr. e dif. dall'Avv.o

, anche domiciliatario

DUNGANO

1

rappr. e dif. dagli Avv.i

\_

entrambi domiciliatari

e

, rappr. e dif. dagli Avv.i

е

entrambi domiciliatari

## CONVENUTI

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

# Conclusioni:

A s.r.l. in liquidazione: "... precisa le conclusioni per parte attrice come da separato foglio che deposita e allega al presente verbale.", i.e. "Nel merito: accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli odierni convenuti quali componenti del Collegio Sindacale della società. A spa (poi

A srl) nel periodo ricompreso dal 25\01\2006 al 06\10\200, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ, in relazione agli artt. 2393 e 2394 e 2394 bis cod. civ. e 2486 cod. civ. per non aver correttamente adempiuto ai doveri loro attribuiti di controllo legale e di controllo contabile in relazione ai fatti e alle condotte descritte nella parte narrativa dell'atto di citazione. Per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni cagionati ala società fallita e alla massa dei creditori concorsuali, danni da liquidare quanto meno nell'importo di (euro 3.028.956,58 per la vendita degli immobili ella fallita. A spa a

Srl) ovvero in quel diverso maggiore o minore importo che fosse ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione trattandosi di debiti di valore. In via Delinary D

istruttoria: ... omissis ...")

" ... precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e B risposta.", i.e.: "Nel Merito: dichiarare che il dr 🕒 nella veste di presidente del collegio sindacale della società H s.p.a. nel periodo compreso dal 25\1\2006 al 6\10\2008 ha correttamente adempiuto al suo mandato relativamente al controllo della gestione e ai doveri attribuitigli, e dichiarare che in ogni caso la gestione esercitata non ha avuto alcuna incidenza in relazione alle presunte violazioni indicate dalla curatela della società Fallita; per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice volta alla condanna di una qualsiasi somma per i danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori concorsuali perché non sussiste alcun danno, non è a lui addebitabile. In via subordinata: In caso di corresponsabilità accertarsi la minor somma dovuta in base anche alla incidenza causale, e si chiede comunque di essere manlevato in base anche all'incidenza causale, e si chiede comunque di essere manlevato da ogni tipo di pagamento con condanna del consiglio di amministrazione della srl) a pagare in luogo del collegio sindacale, e del sig. (poi . Β nello specifico. In via ogni caso con vittoria di spese dritti ed onorari. In via istruttoria: ... omissis ...".

C  $\mathcal{Q}$ ... precisa[no] le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta.", i.e.: "In via principale di merito: 2. Per i motivi esposti in atti accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria dell' proposta nei confronti dei sindaci convenuti, e conseguentemente rigettarsi integralmente ogni domanda avanzata nel presente giudizio; 3. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità in capo ai componenti del collegio sindacale convenuti, e conseguentemente rigettarsi ogni domanda risarcitoria svolta nei cloro confronti; In via subordinata: 4. Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità de convenuti, quantificarsi il danno a risarcire in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto (pari a complessivi  $^{ullet}\epsilon$  8.109.797,15); In ogni caso: 5. Spese e compensi di causa, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge interamente rifusi; 6. previo accertamento della responsabilità aggravata nella lite ex art. 96 c.p.c., condannarsi parte attrice a risarcire parte convenuta con somma che si chiede venga determinata

Durano.

equitativamente codesto Giudice adito, tenuto conto della milionaria richiesta di risarcimento priva di ogni fondamento logico-giuridico In via istruttoria: ... omissis ...".

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento A s.r.l. in liquidazione ha proposto azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2407 e 2409 sexies c.c. in relazione agli artt. 2393, 2394, 2394 bis e 2486 c..c. nei confronti dei sindaci della società in bonis, B — e D

in carica nel periodo dal 25 gennaio 2006 al 6 ottobre 2008, per non aver adempiuto agli obblighi di controllo su di essi ricadenti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai creditori concorsuali, danni da liquidarsi nella somma di Euro 3.028.956,58 per la vendita, posta in essere dagli amministratori con valenza distrattiva, degli immobili a s.r.l. ed in Euro 5.080.840,57 a titolo di aggravamento del passivo conseguito alla prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale, ovvero in quei diversi maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debiti di valore.

si costituiva in giudizio eccependo la genericità dell'atto di citazione; contestava il fondamento della domanda; in fatto sosteneva di aver adempiuto ai propri doveri, seguendo passo passo le vicende che avevano riguardato la società, ed evidenziava gli aspetti inerenti il bilancio ed i finanziamenti ottenuti dalla medesima.

sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente nei confronti degli amministratori; eccepivano la prescrizione estintiva quinquennale essendo decorso il termine previsto dall'art. 2949 c.c.; contestavano nel merito il fondamento della pretesa atteso che degli atti asseritamente distrattivi ovvero delle erronee esposizioni del valore dei crediti commerciali nei bilanci 2006 e 2007 attribuiti agli amministratori essi non ne avevano potuto percepire la scorrettezza gestionale; asserivano di aver effettuato tutti i controlli doverosi;

contestavano la quantificazione del danno risarcibile.

La causa viene ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

水水冷

A s.r.l. in liquidazione, derivante dalla trasformazione dell'originaria società di persone, costituita nel 1963, in società per azioni e poi di quest'ultima in società a responsabilità limitata in data 6 ottobre 2008, la quale era stata messa in liquidazione in data 16 dicembre 2008, operava nel settore della macellazione, lavorazione, trasformazione commercio all'ingrosso ed al minuto di quaglie, selvaggina, polli, prodotti ortofrutticoli ed ittici, sia freschi sia congelati sia surgelati, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 63\2009 del luglio 2009 (doc. 1 e 2 attorei).

Dal 23 giugno 2000 sino alla data di messa in liquidazione la società è stata retta da un consiglio di amministrazione presieduto da 

del quale erano componenti 

e 

e 

H

Liquidatore ne è stato

Il collegio sindacale, a cui erano stati affidati anche compiti di revisore contabile, è stato composto, nel periodo dal 25 gennaio 2006 al 6 ottobre 2008, da

C D

Nei confronti degli amministratori il Fallimento ha esercitato azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo penale instaurato nei loro confronti presso il Tribunale di Vicenza.

Tale procedimento penale si è definito nel corso del presente giudizio con sentenza di patteggiamento (sentenza n. 162\15 del 10 marzo 2015).

Ne consegue che l'istanza di sospensione del processo in ragione della esigenza di definizione del giudizio penale perde rilievo; su detta istanza i convenuti ce ed non hanno insistito. In ogni caso sul punto si rileva che non sono ravvisabili, i presupposti per farsi luogo a sospensione non essendo configurabile alcun

rapporto di pregiudizialità in senso tecnico.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da e b

notoriamente eccezione in senso stretto, essa è tardiva e, per l'effetto,

Sugaro

inammissibile stante la costituzione in prima udienza dei predetti convenuti.

Tanto premesso, la prima condotta addebitata agli amministratori è costituita dalla cessione, in data 30 dicembre 2006, di immobile a destinazione industriale, sito in , via . . . . , e di terreni censiti al catasto al foglio 12 mappali

484 e 485 alla E s.r.l. al prezzo di 3.980.000,00, oltre i.v.a..

In particolare, il Fallimento ha segnalato che l'immobile in questione era la sede produttiva della società ed era stata ceduta a società di nuova costituzione dotata di un capitale di appena Euro 15.000,00, amministrata da ed i cui soci risultavano essere per una quota di nominali Euro 300,00, ed società di amministrazione fiduciaria s.p.a. di Verona, per la quota di nominali Euro 14.700,00, in realtà riferibile ai soci della s.r.l., come affermato dallo stesso fin sede prefallimentare e poi al curatore fallimentare (doc. 6 attoreo).

Il Fallimento ha poi evidenziato che il prezzo di cessione era stato corrisposto in parte minima avendo le parti convenuto che la somma di Euro 1.500.000,00 venisse versata dall'acquirente mediante accollo non liberatorio del mutuo agrario che A s.p.a. aveva contratto con S.p.a, coperto da garanzia ipotecaria per Euro 3.000.000,00, e che la somma residua di Euro 2.480.000,00 dovesse essere pagata entro il 31 dicembre 2007 senza interessi e senza rilascio di garanzia alcuna, somma mai versata nell'inerzia della società cedente.

Con riferimento a tale addebito il Fallimento ha contestato ai sindaci di non aver formulato rilievi rispetto a tale operazione, a contenuto fraudolento, che ha avuto l'effetto di depauperare il patrimonio della società ed ha comunque omesso di eseguire i controlli imposti dagli artt. 2403 e 2406 c.c. e di attivare i rimedi previsti dall'art. 2409 c.c.

La seconda condotta addebitata agli amministratori è costituta dalla esposizione di dati e di valori nei bilanci al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2007 non corrispondenti a verità, ed in particolare nella iscrizione in bilancio di fondi di svalutazione dei crediti commerciali insufficienti e nella iscrizione indebita di plusvalenza in relazione alla vendita dell'opificio industriale sito in Orgiano, al fine di mascherare una condizione di decozione e proseguire l'attività sociale con conseguente aggravamento del passivo.

Con riguardo a detta condotta il Fallimento ha contestato ai sindaci, ai sensi dell'art. 2407 ter c.c., di non aver verificato la corretta tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio ai dati delle scritture contabili ed il rispetto della norme disciplinanti la redazione del bilancio.

Si rileva sin d'ora in relazione a detto secondo addebito che il difetto di documentazione tempestivamente prodotta ha costituto un unpedimento al suo accertamento, quanto meno avuto riguardo alle censure rivolte alla entità dei fondi di svalutazione dei crediti commerciali negli anni 2006 e 2007 che avrebbero dovuto essere iscritti in luogo di quelli effettivamente appostati, valutati del tutto incongrui.

Inoltre, la censura in punto indebita iscrizione di plusvalenza relativa alla vendita dell'opificio di Orgiano così come prospettata, *i.e.* fondata sulla valenza distrattiva dell'operazione, in difetto di prova del concorso doloso dei sindaci nella condotta, è generica.

In ogni caso, e la considerazione riveste carattere assorbente, chi intende far valere la responsabilità per prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, deve allegare e dimostrare che, dopo la perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali al di fuori di una logica conservativa ed indicare le conseguenze negative consistenti nel depauperamento del patrimonio sociale.

Il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori o ai sindaci, infatti, non coincide con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società nel suo complesso, culminata nel dissesto e nell'insolvenza.

Il su descritto onere di allegazione e prova, gravante sul Fallimento, non è stato adempiuto.

La domanda risarcitoria correlata a tale addebito non può dunque trovare accoglimento.

Deve ora esaminarsi il primo addebito.

In via generale si premette cne i art. 2407 prevede: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono

Sucaus

conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. [co. 1] Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. [co. 2] ... omissis ...".

Ne deriva che i componenti del collegio sindacale sono tenuti ad un controllo di legalità non solo formale, ma esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori e che, quindi, essi devono controllare e verificare che gli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione.

La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, co. 2, c.c., inoltre, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione posta in essere dagli amministratori o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti ex art. 2409 c.c. (Cass. 13 giugno 2014, n. 13517).

Tali considerazioni consentono di superare le censure svolte dai conventi n ordine alla genericità del contenuto dell'atto di citazione.

In ordine al nesso di causa si rileva poi che la responsabilità dei sindaci, solidale con quella degli amministratori, si estende al contenuto della gestione nel caso in cui il danno non si sarebbe verificato se essi avessero adeguatamente vigilato (Cass. n. 13517 cit. ma anche Cass. 7 maggio 1993, n. 5263).

Ciò premesso, ritornando all'esame del primo addebito, le circostanze in fatto sopra esposte sono sintomi rivelatori della preordinazione della operazione a fini distrattivi del bene dal patrimonio della società.

Lo stabilimento di rappresentava, infatti, l'unico bene di natura produttiva della società la cui cessione privava la stessa della possibilità di concreta operatività.

I sindaci hanno replicato che l'alienazione si giustificava in relazione all'esigenza di far fronte alla crisi conseguita all'aviaria ed alla riconversione dell'attività da attività produttiva ad attività di rivendita. Ma se così è, se cioè l'operazione costituiva un indispensabile rimedio per arginare la crisi finanziaria provocata dalla crisi produttiva derivante dall'aviaria, ebbene ordinarie regole di buona amministrazione avrebbero richiesto che la cessione avvenisse a favore di soggetto in grado di offrire garanzie di solvibilità e che le clausole del contratto garantissero l'adempimento.

Ed invece la cessione avvenne a favore di società di nuova costituzione, con capitale sociale minimo, i cui soci erano due, uno dei quali, il socio di maggioranza, costituito da società fiduciaria per di più riferibile agli stessi soci di

A . s.p.a. (veste che la società rivestiva all'epoca) ed amministrata da

Le condizioni relative al pagamento del prezzo erano poi di sicuro favore per acquirente e di nessuna sicurezza per l'alienante. Si ricorda quanto già esposto e cioè che fu convenuto che il pagamento del prezzo complessivo di Euro 3.980.000,00, oltre i.v.a., dovesse avvenire per Euro 1.500.000,00 mediante accollo, non liberatorio, del mutuo agrario che A s.p.a. aveva contratto con

s.p coperto da garanzia ipotecaria per Euro 3.000.000,00, e che il residuo prezzo di Euro 2.480.000,00 dovesse essere pagato, senza interessi e senza rilascio di garanzia alcuna, entro il 31 dicembre 2007, e quindi con dilazione ad un anno dalla vendita.

E' accaduto poi che l'acquirente si rese inadempiente al pagamento delle rate (come evincibile dalla domanda di ammissione al passivo di H s.p.a. – doc. 7 attoreo) né corrispose il saldo del prezzo dovuto entro il 31 dicembre 2007 ma A s.p.a. non si attivò per il recupero del proprio credito.

Il carattere sconsiderato e gravemente imprudente dell'operazione è di tutta evidenza tanto da giustificare nei confronti degli amministratori l'imputazione di bancarotta fraudolenta ed il rinvio a giudizio che ha provocato un procedimento penale, come si è visto, definitosi con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..

Da tale sentenza sono d'altra parte desumibili a carico degli amministratori elementi a sostegno della sussistenza della fattispecie di responsabilità.

La sentenza di patteggiamento, infatti, è solo equiparata alla sentenza di condanna e ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile; Dunamo

tuttavia costituisce un elemento presuntivo di prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile in ragione dell'ammissione di responsabilità derivante dalla richiesta dell'imputato dell'applicazione della pena ma anche dalla valutazione del pubblico ministero e soprattutto del giudice di non dover prosciogliere l'imputato, tanto vero che, ove il giudice civile non intenda avvalersi di tale elemento probatorio, deve illustrarne i motivi (si veda *ex plurimis* Cass. 2013, n. 9456; Cass. 31 luglio 2006, n. 17289).

Va dunque ritenuta accertata la qualificazione di tale condotta in termini di *mala* gestio costituente fonte di responsabilità per gli amministratori e presupposto per l'addebito rivolto ai sindaci.

Venendo all'esame della sussistenza della responsabilità di questi ultimi, si rileva che l'imputazione nei loro confronti passa attraverso la censura di violazione del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori e dell'obbligo di attivazione e di intervento di cui si è detto sopra.

Al riguardo, per stessa ammissione dei convenuto  $\beta$  il operazione consistente nella vendita dell'opificio di era più che nota, e dunque non fu posta in essere tenendo all'oscuro l'organo di controllo (si legge a pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta del dott.  $\beta$ : "la cessione non è stata fatta in modo occulto, ma alla luce del sole").

D'altro canto risulta documentalmente che la vendita fu conclusa con atto del 30 dicembre 2006 ma i sindaci ne furono messi al corrente mesi prima.

Dal verbale della riunione del collegio sindacale del 4 agosto 2006 risulta che presidente del consiglio di amministrazione, informò i sindaci della trattativa per la cessione del fabbricato industriale; sul tema si tornò anche nella riunione del collegio sindacale del 10 novembre 2006 (doc. 9 e 10 di parti

C ed D); delle specifiche condizioni di vendita i sindaci furono informati nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 2006, a cui presenziarono i sindaci (doc. 11 di parti C ed D).

I sindaci, dunque, appresero dell'operazione e delle condizioni di vendita in tempi utili per effettuare i doverosi controlli.

La circostanza che in dette occasioni non fosse stato specificato il soggetto acquirente e l'affermazione dei sindaci in ordine alla loro ignoranza della

riconducibilità della società acquirente alla famiglia F-G-H non escludono la responsabilità dell'organo di controllo.

La spettanza delle scelte gestionali agli amministratori, infatti, non esime i sindaci dall'esecuzione di atti di ispezione controllo e dal richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di determinati affari, come previsto dall'art. 2403 bis c.c..

Si ripete che proprio le ragioni che rendevano giustificata la vendita in questione, i.e. il ritrarre dall'operazione fondi per far fronte alla pesante crisi finanziaria conseguita all'aviaria, avrebbero dovuto comportare una particolare attenzione da parte dei sindaci e una vigilanza sul partner commerciale, sulla sua identità e sulla sua affidabilità specie in presenza della singolarità delle condizioni per il pagamento del prezzo, le quali avrebbero dovuto mettere in allarme i sindaci in ordine alla realizzabilità del credito maturato nei confronti dell'acquirente corrispondente al prezzo.

Non assume valenza esimente la circostanza che fossero in corso trattative per ottenere finanziamenti con banche le quali, a dire in specie dei convenuti, non avevano mosso rilievi in ordine all'operazione di alienazione dell'opificio (doc. 8 di parti — ed — costituita da comunicazione di — — ).

Ulteriore segnale di allarme avrebbero dovuto cogliere i sindaci nell'inerzia tenuta dalla. A s.p.a. successivamente alla stipula del contratto a fronte del mancato pagamento del mutuo, oggetto di accollo non liberatorio, ed il mancato pagamento del saldo alla scadenza pur ampiamente dilazionata.

I sindaci a tale ultimo riguardo hanno sostenuto di essere stati costantemente e dettagliamente rassicurati da sui passi compiuti dalla società acquirente per ottenere le risorse necessarie al finanziamento.

L'assunto è generico (tanto da rendere inammissibile il relativo capitolo di prova) ma, in ogni caso, depone a sfavore dei sindaci. Ed infatti le notizie provenienti dall'amministratore in ordine al fatto che la società acquirente dovesse ancora procurarsi i fondi necessari al pagamento del cospicuo saldo del prezzo, fissato a ben un anno dal rogito e senza garanzia alcuna, avrebbero dovuto preoccupare e non certo tranquillizzare i sindaci, i quali, ai sensi del citato art. 2403 bis c.c., avevano il potere, ed il dovere, di richiedere informazioni specifiche e puntuali.

Quanto alle iniziative esperibili da parte dei sindaci, si è già detto della facoltà di richiesta di informazioni agli amministratori; i sindaci, inoltre, avrebbero potuto convocare l'assemblea per informare i soci, iniziativa che avrebbe avuto una funzione deterrente se non risolutiva stante la composizione della compagine sociale, costituita da componenti della famiglia F-G-H (si veda la visura camerale – doc. 2 di parte attrice), ma essi avevano a disposizione soprattutto uno strumento molto efficace ed idoneo a mettere al sicuro la società in tempi contenuti, i.e. la denunzia ex art. 2409 c.c., atteso che la società ha rivestito la forma della società per azioni sino all'ottobre 2008.

La ridetta denuncia consente, infatti, all'autorità giudiziaria di disporre in tempi rapidi l'ispezione della gestione per accertare la sussistenza di gravi irregolarità e, per il caso di sussistenza di esse, può adottare gli opportuni provvedimenti provvisori sino a disporre la revoca degli amministratori ed a nominare un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata.

Anche la sola prospettazione di far ricorso a tale rimedio si è ritenuto possa risultare idonea ad evitare, o quanto meno ridurre, le conseguenze dannose delle condotte gestorie (si veda Cass. 11 novembre 2010, n. 22911).

Se così è, prescindere da ogni verifica previsionale sull'esito della denuncia ex art. 2409 c.c., l'inerzia del collegio sindacale è idonea, anche sotto tale profilo, a fondare un giudizio di manchevolezza della funzione di controllo.

D'altra parte i convenuti ben sapevano di avere a disposizione tali strumenti tanto vero che essi, sia pure tardivamente, nel corso della riunione del collegio sindacale del 7 marzo 2008, dopo l'audizione del presidente di amministrazione

in ordine all'ingente indebitamento a breve della società con il sistema bancario, passato a sofferenza per il 75%, segnalavano l'"l'inadeguatezza del concreto funzionamento della società" e lo invitavano a convocare quanto prima il consiglio di amministrazione e poi l'assemblea dei soci, annunciando -in difetto- la convocazione dell'assemblea da parte dell'organo di controllo e la presentazione di denuncia ex art. 2409 c.c..

Conclusivamente, se anche non vi sono elementi per ravvisare la connivenza con gli amministratori prospettata dal Fallimento, sussistono sufficienti elementi per addebitare ai sindaci la responsabilità per fatto proprio consistente nell'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori e nel mancato adempimento degli obblighi di attivazione e di intervento e per ravvisare il nesso di causa tra tale addebito ed il danno verificatosi poiché, se essi si fossero attivati adeguatamente e tempestivamente, la vendita dello stabilimento di non avrebbe avuto luogo a condizioni tanto pericolose per la fruttuosità dell'affare ovvero non ne sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli tanto gravi.

Va detto, infine, sotto il profilo della responsabilità, che non vi sono elementi per distinguere all'interno del collegio sindacale responsabilità differenziate, come richiesto dal . B ., che peraltro ne era il presidente.

Con riguardo all'entità dei danni stimati, si osserva che il criterio di liquidazione consistente nell'assumere a parametro il pregiudizio derivante dall'operazione illecita è criterio ordinariamente seguito (Cass. n. 13517 cit.).

Nel caso di specie, a fronte di operazione con valenza distrattiva, può dunque assumersi a parametro di riferimento del danno il prezzo della vendita rimasto inadempiuto.

Deve poi tenersi conto della transazione conclusa dal Fallimento con Es.r.l. in data 31 ottobre 2014 in relazione alla causa civile istaurata da quest'ultimo al fine di ottenere la pronuncia di risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita, esibita all'ultima udienza dal difensore dei convenuti ed De della quale è stato autorizzato il deposito in quanto documento sopravvenuto.

Per un verso, la detta transazione non esclude, come sostenuto dai convenuti, la configurabilità *tout court* di alcun danno a carico dei sindaci; per altro verso, essa non è irrilevante, come sostenuto dall'attore.

E' vero invece che si deve tener conto di quanto conseguito dai Fallimento dalla transazione poiché va a diminuire il danno conseguente all'operazione illecita.

Partendo dunque dal presupposto che il danno derivante dalla vendita oggetto di mala gestio deve considerarsi corrispondente al prezzo rimasto inadempiuto, pari ad Euro 3.028.956,58 come indicato in atto di citazione, da esso vanno sottratte le utilità ottenute dal Fallimento grazie alla transazione.

s.r.l., oltre ad accollarsi i mutui per i quali risultava alla data della transazione iscritta ipoteca, tra cui il mutuo agrario di cui all'atto di

Sugaro

compravendita in esame, pari ad Euro 1.500.000,00, si è impegnata a versare in favore del Fallimento la somma di Euro 210.000,00.

In via equitativa il danno imputabile ai sindaci, in solido con gli amministratori, deve valutarsi pari alla somma di Euro 1.319.000,00, previo arrotondamento, derivante dalla sottrazione dall'importo di Euro 3.028.956,58 dell'importo del mutuo agrario (Euro 1.500.000,00) e della somma di Euro 210.000,00.

Sulla somma così calcolata di Euro 1.319.000,00, trattandosi di debito di valore, va calcolata la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT con decorrenza dalla declaratoria di fallimento (luglio 2009), la quale segna il definitivo consolidarsi del danno arrecato alla società. Tale operazione consente la determinazione all'attualità del danno e di ripristinare in forma di equivalente pecuniario il valore spettante al creditore.

Sull'importo rivalutato, pari ad Euro 1.436.000,00, previo arrotondamento, ribadito che la liquidazione del danno avviene in base a criteri equitativi ed evidenziato che il Fallimento non ha svolto specifiche allegazioni in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto alla svalutazione della moneta, non possono riconoscersi -in aggiunta alla rivalutazione- gli interessi, costituenti una modalità di liquidazione del lucro cessante (si veda ex plurimis Cass. 22 ottobre 2004, n. 20591).

Ne consegue che sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia al saldo (da intendersi quale data della deliberazione).

Conclusivamente sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altra questione, eccezione o argomentazione difensiva, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore del Fallimento attoreo della somma di Euro 1.436.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronunzia al saldo.

Stante l'esito del giudizio, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal ce dall' va rigettata non sussistendone i presupposti.

Il parziale accoglimento delle pretese attoree giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà; la residua metà, liquidata in dispositivo in base al d.m. n. 55\2014 (arg. da Cass. s.u. 17406\2012), vanno poste a carico dei convenuti in solido in base al principio di soccombenza.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:

B condanna e in solido a versare in favore del Fallimento A s.r.l. in liquidazione, per le causali di cui in motivazione, la somma di Euro 1.436.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo (da intendersi quale data della deliberazione); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da

condanna in convenuti in solido alla rifusione in favore del Fallimento s.r.l. in liquidazione della metà delle spese di lite, metà liquidata in Euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in percentuale pari al 15% di detti compensi, i.v.a. e c.p.a.;

dichiara compensata tra le parti la residua metà delle spese medesime. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

#### Il Presidente estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

ELISABETTA BELLEMO

O sur luano mano

TRIBUNALE DI VENEZIA

DEPOSITATO

§ 1 NOV. 2015

IL FUNZIONALIJA GIUDIZIARIO ELISABEYTA BELLEMO